



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

violazione degli articoli 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

c) non potrà aver luogo in ciascun sito più di una iniziativa per fascia oraria antimeridiana o pomeridiana (per un totale di due giornaliere). In caso di coincidenza di richieste di gazebo in numero superiore a quello consentito si farà ricorso alla procedura di cui al punto 4) e pertanto i rappresentanti dei partiti e movimenti politici che abbiano già prodotto istanza in tal senso ai Comuni interessati si impegnano a rinnovarle alla luce del presente accordo.

Pertanto, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Interpretando la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 6 della L.212/56, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici utilizzate in occasione dell'installazione dei gazebo non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto si conviene sul possibile utilizzo della bandiera e di un solo manifesto al fine esclusivo di identificazione del gazebo stesso.

Di tutte le richieste di installazione di postazioni fisse dovrà essere data comunicazione preventiva anche agli uffici di PS competenti.

Per la città di Napoli i titoli autorizzatori per l'occupazione di suolo pubblico dovranno essere richiesti al Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Napoli; detto Servizio, per quanto riguarda i quartieri Vomero, Chiaia, San Ferdinando, Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, San Giuseppe e Porto, riconosce la possibilità di rilasciare detti titoli per un massimo di cinque piazze/strade, per ciascun quartiere, e nell'ambito di ogni piazza/strada per non più di una iniziativa superiore a quello consentito sarà autorizzato chi risulterà aver presentato prima la richiesta.

Nel rispetto delle medesime fasce orarie potranno essere collocati, opportunamente distanziati, in via Scarlatti contemporaneamente fino a n. 3 gazebo; in via Luca Giordano contemporaneamente fino a n. 3 gazebo; in via Diaz zona pedonalizzata contemporaneamente fino a due gazebo; in Piazza Medaglie d'Oro contemporaneamente n. 4 gazebo, distribuiti secondo i punti cardinali; fino a n. 5 gazebo contemporanei e a debita distanza nella parte pedonalizzata di via Partenope - area pedonalizzata.

I firmatari del presente accordo s'impegnano a rispettare le prescrizioni al riguardo fornite anche per le vie brevi dalla Questura.

16. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o movimenti politici presenti nella campagna elettorale sono escluse dall'applicabilità dell'art. 6 L. n. 212 /1956 solo nel caso in cui i comitati abbiano ottenuto l'autorizzazione alle affissioni di quotidiani o periodici nelle apposite bacheche o vetrine in un periodo antecedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Detti i comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima (comitato elettorale + simbolo di lista, analogamente a quanto previsto per le sedi dei partiti politici), con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda elettorale, infatti, possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

17. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante come propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora.

ISTALLAZIONE TABELLONI

18. L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche con mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarsi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi; sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento di singole iniziative legate alla campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

19. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, nelle elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 ("Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"), ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

Al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n.79 del 9 marzo – 7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tutt'ora vigente – pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 – la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto.

Infatti, l'art. 29, commi 5 e 6, delinea una fattispecie diversa da quella disciplinata all'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in quanto diverse ne sono le finalità, l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari.

In particolare il divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche" intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e "mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)"